



Informazione importante riguardante la costruzione di stand fieristici

Condizioni minime salariali e lavorative per i costruttori di stand fieristici

In conformità alla legge sui lavoratori distaccati (EntsG; SR 823.20), i datori di lavoro stranieri devono garantire ai lavoratori da loro inviati per un periodo determinato di tempo in Svizzera allo scopo di svolgere una prestazione lavorativa, le condizioni minime salariali e lavorative prescritte dalle leggi federali svizzere e dalle ordinanze del Consiglio Federale, nonché dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti di lavoro normali, cui è stato conferito un carattere obbligatorio generale.

In data 24 aprile 2012 il governo federale svizzero ha conferito carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro riguardanti la professione del falegname, con entrata in vigore per la svizzera tedesca a partire dal 1 giugno 2012. Questi “contratti collettivi di lavoro 2012 – 2015 riguardanti la professione di falegname” sono frutto di negoziati intercorsi tra le parti sociali (l’associazione svizzera dei falegnami e i sindacati svizzeri UNIA e SYNA) e disciplinano anche la materia della costruzione di stand fieristici.

A causa del conferimento del carattere obbligatorio generale da parte del consiglio federale, i presupposti e le condizioni negoziati tra le parti sociali riguardanti la professione del falegname vigono come obbligatorie anche per tutti i costruttori di stand fieristici con sede in Svizzera come per tutti i costruttori stranieri di stand fieristici, che eseguono in Svizzera tedesca attività di tale genere. Queste condizioni riguardano in particolare il minimo salariale, l’indennità per lavoro notturno e festivo, gli orari di lavoro e di riposo, gli straordinari, i risarcimenti per impedimento della prestazione lavorativa, il rimborso delle spese, le indennità per ferie e giorni festivi, la sicurezza e la protezione sanitaria sul luogo di lavoro. Al seguente link possono essere reperite le concrete disposizioni con gli annessi commenti (in lingua tedesca e italiana):

www.zpk-schreiergewerbe.ch/index.php/gav-und-ave-archiv

**MCH Group
Global Live Marketing**

MCH Group AG
CH-4005 Basel
+41 58 200 20 20
info@mch-group.com
www.mch-group.com

Responsabilità solidale per l'appaltatore primario

In data 15 luglio 2013 entrerà in vigore la legge sui lavoratori distaccati con responsabilità solidale per l'appaltatore primario. La responsabilità solidale permetterà di rendere l'appaltatore primario responsabile in caso di mancato rispetto da parte dei subappaltatori delle condizioni salariali e lavorative.

Il lavoro di costruzione di stand fieristici appartiene al settore dell'edilizia primaria e secondaria. Per quanto concerne i lavori subappaltati, l'appaltatore primario continua a rispondere civilmente per l'inadempienza delle prescrizioni relative ai minimi salariali netti e alle condizioni lavorative da parte della ditta subappaltatrice. L'appaltatore primario è responsabile solidalmente, in una catena di subappalto, per tutte le ditte subappaltatrici successive.

L'appaltatore primario può liberarsi dalla propria responsabilità solo qualora dimostri che per ogni subappalto dei lavori ha osservato, a seconda della circostanza, la debita scrupolosità in osservanza degli adempimenti riguardanti le condizioni salariali e lavorative. L'appaltatore primario potrà rispettare questo obbligo di diligenza agendo come segue:

- esigendo che il subappaltatore renda verosimile il rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime; rendere vincolante, nel contratto di appalto con il subappaltatore, la sua approvazione in caso di riattribuzione dei lavori a un secondo e a un terzo subappaltatore e riservandosi il diritto di consultare le direttive in materia di condizioni salariali e lavorative;
- misure organizzative – riguardano la possibilità di verificare in anticipo ogni eventuale impresa subappaltatrice incaricata dei lavori (controllo dei cantieri).

È possibile trovare ulteriori informazioni sul sito: www.seco.admin.ch

Obblighi di notifica dei datori di lavoro stranieri

I lavoratori dipendenti e i prestatori di servizi autonomi appartenenti agli Stati membri dell'UE/AELS che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera di al massimo tre mesi o 90 giorni per anno civile non necessitano più di un permesso. Continuano tuttavia a soggiacere all'obbligo di notifica presso lo sportello per l'economia e il lavoro di Basilea città (AWA) prima dell'inizio dell'attività (almeno 8 giorni prima), riportando in forma scritta le seguenti informazioni:

- l'identità delle persone che si recheranno in Svizzera;
- lo stipendio delle persone che si recheranno in Svizzera (tariffa lorda oraria);
- l'inizio e la durata dei lavori;
- la natura dell'attività che verrà svolta in Svizzera;
- il luogo nel quale verrà svolta l'attività lavorativa.

Al seguente link sarà possibile registrare i lavoratori dipendenti e i prestatori di servizio autonomi appartenenti a uno Stato membro dell'EU/AELS che si recheranno in Svizzera:

www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

Attestazione di lavoratore autonomo

I prestatori di servizio stranieri che svolgono un'attività autonoma dovranno, su richiesta, dimostrare tale attività presso gli organi competenti. La definizione di attività lavorativa autonoma è regolata dal diritto svizzero. Farà fede la direttiva del 1 gennaio 2013 della segreteria di Stato per l'economia SECO inerente il "Procedimento di controllo dell'attività lucrativa autonoma dei prestatori di servizio autonomi" (www.seco.admin.ch). In caso di controllo in loco il prestatore di servizio autonomo sarà obbligato a presentare i seguenti documenti:

- una copia della conferma della notifica conforme all'articolo 6 della legge sui lavoratori distaccati oppure una copia dell'autorizzazione rilasciata, se l'esercizio dell'attività lucrativa in Svizzera sottostà alla procedura di autorizzazione contenuta nella legislazione sugli stranieri;
- per gli Stati membri dell'EU/EFTA: una dichiarazione conforme all'Art. 19 Par. 2 del Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ("modulo A1"); per gli stati terzi: dichiarazione dello Stato di appartenenza o dell'assicurazione sociale attestante che il prestatore di servizio esercita un'attività autonoma;
- una copia del contratto concluso con il mandante o il committente; oppure una conferma scritta da parte del mandante o del committente riguardante il mandato o il contratto di appalto da eseguire in Svizzera (in lingua tedesca, francese o italiana).

Gli organi di controllo sono autorizzati a richiedere ulteriori informazioni e documenti. I seguenti documenti potranno fungere da accompagnatoria attestante l'attività lucrativa autonoma:

- Dichiarazione dell'ufficio finanziario del paese di residenza certificante il numero di partita IVA;
- Attestato dell'assicurazione (per es. Assicurazione responsabilità aziendale, assicurazione infortuni, assicurazione in caso di incapacità di guadagno);
- Lista di altri o precedenti mandanti o committenti (se possibile con copia della situazione contabile);
- Conteggio delle spese sostenute dal prestatore di servizio (alloggio, vitto, spese di viaggio);
- Denuncia di inizio di attività commerciale, iscrizione al registro delle imprese nello stato di residenza, sito internet, materiale pubblicitario;
- Ricevute inerenti l'affitto delle aree commerciali, mezzi aziendali, ecc...

Sanzioni e controlli

Delle commissioni speciali vigilano sull'adempimento delle sopracitate prescrizioni. Le aziende costruttrici di stand fieristici che violano tali disposizioni potranno essere multate fino ad un massimo di CHF 5'000.-- e possono incorrere in controllo dei costi, penali, pagamento posticipato dello stipendio, interruzione dei lavori e interdizione dallo svolgimento di attività lavorativa in Svizzera per 5 anni.

La segreteria di Stato dell'economia SECO tiene un elenco dei datori di lavoro che hanno contravvenuto alle normative contenute nella legge sui lavoratori distaccati e contro i quali pende un divieto ad effettuare prestazioni di servizio in Svizzera. Questa lista è visibile all'indirizzo www.seco.admin.ch

Indirizzi importanti

Per ulteriori informazioni riguardanti i temi sopracitati Le segnaliamo i seguenti indirizzi:

- Amministrazione Federale Svizzera (www.entsendung.admin.ch)
- Segreteria di Stato dell'economia SECO, Holzikofenweg 36, CH-3007 Berna (www.seco.admin.ch)
- Ufficio dell'Economia e del Lavoro di Basilea città (AWA - Amt für Wirtschaft und Arbeit), Utengasse 36, CH-4005 Basilea (www.awa.bs.ch)
- Commissione Paritativa Centrale, ufficio (ZPK - Zentrale Paritätische Berufskommission), Gladbachstrasse 80, CH-8044 Zurigo (www.zpk-schreinergerwerbe.ch)

Basilea, 4 novembre 2013

MCH Fiera Svizzera (Basilea) SA
Messeplatz
CH-4005 Basel